



# BIBLIOTECA DI CASTELCAPUANO

PALAZZO DI GIUSTIZIA

N A P O L I

## STATUTO

approvato con R. D. del 25 Giugno 1936 - XIV N. 1301 - Atti del Governo - Reg. 375 - Foglio N. 37 Gazzetta Ufficiale 1936 N. 150 Pag. 2277.

### Art. 1°

È istituito, presso la Corte di Appello di Napoli, un Ente Morale con la denominazione « Biblioteca di Castelcapuano » allo scopo di facilitare ai Magistrati, Avvocati, Procuratori e Praticanti nelle professioni legali la consultazione e lo studio delle pubblicazioni in materie giuridica, politica e sociale.

### Art. 2°

Il patrimonio della detta Biblioteca è costituito dai mobili e libri della attuale Biblioteca del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Napoli e di quella del Tribunale locale, dai libri della Corte di Appello, della Procura Generale, della Procura della Repubblica, e della Pretura Unificata di Napoli, nonchè dall'intero nuovo impianto (scaffalatura metallica e arredamento completo) eseguita a cura e spese del detto Consiglio dell'Ordine, e dal capitale di fondazione di nominali Lire 51.050 conferite dal Consiglio dell'Ordine medesimo. Tale capitale potrà accrescersi con le elargizioni o i contributi di Enti o di privati, sia in libri, sia in denaro o in titoli di rendita.

### Art. 3°

La Biblioteca sarà amministrata da un Consiglio composto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Napoli, che lo presiederà dal Tesoriere dello stesso Consiglio, che sarà anche Tesoriere dell'Ente Biblioteca e da un altro componente del Consiglio medesimo da nominarsi annualmente dal detto Presidente nonchè da un Consigliere della Corte di Appello, da un Sostituto della Procura Generale, da un Giudice del Tribunale di Napoli e da un Sostituto della Procura della Repubblica, tutti da nominarsi annualmente da S. E. il Primo Presidente della Corte di Appello e rispettivamente da S. E. il Procuratore Generale presso la Corte medesima ed infine dal Consigliere Pretore dirigente la Pretura Unificata di Napoli.

Art. 4°

Il Consiglio così composto nella sua prima adunanza nominerà nel proprio seno il Segretario e provvederà alla formazione del Regolamento comprensivo delle norme per l'uso, il prestito, la tenuta e l'acquisto di nuovi libri.

Art. 5°

Il Tesoriere nel dicembre di ciascun anno presenterà al Consiglio di Amministrazione, per la debita approvazione, il bilancio preventivo; e nel mese di Gennaio quello consuntivo.

Art. 6°

Il personale della Biblioteca sarà nominato e retribuito secondo le norme che verranno stabilite col Regolamento.

Art. 7°

Ai bisogni dell'Ente, sia per l'acquisto di nuovi libri, sia per la retribuzione al personale predetto, sia in genere per qualsiasi altra occorrenza sarà provveduto:

- a) con le rendite del fondo patrimoniale di cui all'Art. 2;
- b) con un annuo contributo del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Napoli;
- c) con altri contributi annui da parte della Corte di Appello di Napoli, della Procura Generale presso la Corte stessa, nonchè del Tribunale, della Procura della Repubblica e della Pretura Unificata di Napoli e di altri Enti pubblici e di privati.

Art. 8°

Quando non è previsto nel presente Statuto sarà regolato dalle disposizioni vigenti per le Biblioteche di Stato.

*Visto d'ordine di S. M. il RE - Imperatore d'Etiopia*

Il Ministro per la Grazia e Giustizia: F.to SOLMI

*Per copia conforme*

Il Direttore dell'Ufficio VI: F.to ERRA